

di aver ricoperto l'eventuale decremento incassi accertato nei confronti della sua Agenzia, per la eventuale differenza rimasta scoperta gli verrà addebitata, sulle sue competenze, una per cento suale pari al 10%.

Assicurazioni popolari - Anche per questo ramo si può mantenere il sistema di conglobare e tutti gli effetti la relativa produzione con quella ordinaria e collettiva e di corrispondere un premio incremento incassi 1935 sul 1934 nella misura dell'8% sull'incremento globale e del 12% sul solo incremento incassi anni successivi, applicandosi però, per questa seconda partita, lo stesso criterio adottato per gli incassi ordinari e cioè l'obbligo per l'Agenzia Generale di rimborsare l'eventuale decremento verificatosi in un esercizio prima di poter nuovamente percepire il premio di incremento.

Ugualmente sembra opportuno mantenere il contributo della Direzione nelle spese di propaganda che le Agenzie Generali incontrano per la diffusione di questo ramo.

Fondo a disposizione della Direzione Generale. Come per